

FAQ - Frequently Asked Questions

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA  
“FASE 2 LAVORO REMOTO A e B – IDONEITA’ POSTAZIONE/SICUREZZA”  
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL LAVORO DA REMOTO

**Schema riassuntivo** che guida l’utente nella compilazione delle diverse fasi dell’applicativo, specificando i passaggi da seguire in funzione del tipo di lavoro a distanza richiesto (lavoro agile, lavoro da remoto di tipo A, lavoro da remoto B, lavoro agile “in deroga”).





Di seguito sono elencate delle FAQ dedicate alla "**FASE 2** LAVORO REMOTO A e B – IDONEITA' POSTAZIONE/SICUREZZA," la cui **compilazione è riservata esclusivamente al personale che richiede il lavoro da remoto di tipo A o B.**

**1. Le foto da caricare hanno delle restrizioni?**

La singola foto non deve superare i 5Mb e il formato ammesso è solo jpg. Le foto devono avere un nome diverso tra loro, poiché di tutte le immagini che hanno il medesimo nome ne verrà salvata e allegata all'istanza solo una.

**2. Come devono essere scattate le foto della postazione di lavoro da allegare nella procedura?**

I dettagli sono riportati nel documento nell' "Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro da remoto" alla Sezione "Vademecum foto della postazione di lavoro" in cui sono riportati degli esempi di immagine.

**3. Cos'è la "dichiarazione di conformità – DiCo" di cui al DM 37/2008 dell'impianto elettrico di cui mi viene richiesto il possesso?**

È un documento rilasciato dall'impresa installatrice al termine dei lavori di installazione o modifica di un impianto elettrico. Attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte, rispettando le normative vigenti e gli standard di sicurezza.

**4. Cos'è la "dichiarazione di rispondenza – DiRi" di cui al DM 37/2008 dell'impianto elettrico di cui mi viene richiesto il possesso?**

Viene rilasciata per impianti esistenti, privi di DiCo, realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (27 marzo 2008). È redatta da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che dichiara la rispondenza dell'impianto alla normativa vigente al momento della sua realizzazione.

**5. Devo possederle entrambe?**

La scelta tra DiCo e DiRi dipende dalla situazione specifica dell'impianto elettrico. Ecco quando si usa ciascuna:

Dichiarazione di Conformità (DiCo):

- Per impianti nuovi
- Per impianti modificati o ampliati dopo il 27 marzo 2008
- Rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori

Dichiarazione di Rispondenza (DiRi):

- Per impianti esistenti realizzati prima del 27 marzo 2008
- Quando manca la DiCo originale
- Rilasciata da un professionista abilitato

**6. Dove posso trovare questa documentazione?**

Vengono redatte e rilasciate da un professionista/tecnico/impresa abilitati che hanno installato, modificato o verificato l'impianto elettrico. Una copia viene consegnata al proprietario dell'immobile.



**7. Cos'è la “dichiarazione di abitabilità” di cui mi viene richiesto il possesso e dove posso trovarla?**

La dichiarazione di abitabilità è un documento ufficiale che attesta che un immobile è idoneo ad essere abitato, rispettando tutti i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità previsti dalla legge. Generalmente viene rilasciata dal Comune.

**8. Cosa si intende possesso della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro?**

La dichiarazione si riferisce al possesso dell'attestato rilasciato al termine dello svolgimento dei corsi di **Formazione Generale** e di **Formazione Specifica** (rischio basso o alto). I corsi sono disponibili online in *e-learning*, tramite piattaforma Moodle di Ateneo (<https://elearning.unipd.it/formazione/> > *Area Sicurezza*), accessibile con le proprie credenziali istituzionali (SSO).

**9. Devo possedere la Formazione Generale erogata esclusivamente dall'Ateneo o posso aver svolto il corso altrove?**

Per quanto riguarda la Formazione Generale, questa rappresenta un credito formativo permanente pertanto lo puoi aver acquisito anche presso altro ente/datore di lavoro. (Per verificare la conformità dell'attestato vedi <https://www.unipd.it/corsi-formazione-sicurezza> > *Verifica Attestati*).

**10. Ho effettuato il corso di Formazione Generale in Ateneo prima del 2017, è ancora valido?**

Se è stata effettuata la formazione attraverso il corso rivolto agli studenti (formazione per stagisti e tirocinanti), erogato tra la fine del 2013 e luglio 2017 tramite la piattaforma Moodle, l'attestato rilasciato non è più conforme alle norme vigenti e pertanto bisogna effettuare il corso disponibile su <https://elearning.unipd.it/formazione/> > *Area Sicurezza* > *Formazione Generale*.

Se il corso svolto era quello rivolto ai dipendenti, svolto online con esame in presenza, il corso è valido ed è presente nell'elenco dei corsi in UniFor.

**11. Dove posso trovare l'elenco dei corsi sulla sicurezza obbligatori che ho già effettuato?**

L'elenco dei corsi sulla sicurezza obbligatori effettuati (Formazione Generale e Formazione Specifica Rischio Basso o Formazione Specifica Rischio Alto) è disponibile accedendo tramite SSO al portale della formazione <https://www.unipd.it/unifor> > *I tuoi corsi* > *Corsi conclusi*.

**12. Come scelgo se eseguire la Formazione Specifica rischio basso o alto?**

La Formazione Specifica sarà:

- a rischio basso se viene svolta principalmente attività di ufficio o assimilabile (es. attività in biblioteca, front office, ecc.) e nei laboratori esclusivamente informatici;
- a rischio alto se l'attività lavorativa si svolge in laboratori *indoor* e *outdoor* (es. laboratori, officine, stalle, scavi archeologici, attività in campo aperto, ecc.).

**13. Ci sono dei casi in cui posso rispondere “Sì” al quesito “Dichiaro di essere in possesso della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro (formazione generale e formazione specifica rischio basso o alto) che comprenda la trattazione del rischio legato al lavoro al videoterminale” pur non avendo svolto i corsi di Formazione Generale e di Formazione Specifica?**

La normativa prevede i casi di seguito riportati nella tabella per il riconoscimento dei crediti formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, Allegato III). La dicitura “TOTALE” indica che la formazione sostenuta è sostitutiva di quella richiesta.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATOR E SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n.81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP 48ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo giuridico  Necessaria frequenza: Modulo gestionale Modulo tecnico Modulo relazionale	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE  Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE  Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti *	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo giuridico  Necessaria frequenza: Modulo gestionale Modulo tecnico Modulo relazionale	/

\* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.



**14. Posso usare la mia strumentazione informatica per lavorare?**

Sì, se la tua strumentazione informatica corrisponde a quanto dichiarato nei tre quesiti relativi a schermo, tastiera e dispositivo di puntamento (mouse) e più ampiamente descritta nelle informative di cui hai preso visione all'inizio della procedura informatica. Se non disponi di strumentazione informatica o la tua non è conforme, sarà necessario provvedere alla richiesta di fornitura della strumentazione da parte dell'Ateneo.

**15. Posso modificare la postazione dopo aver formalizzato il contratto?**

Ogni modifica dovrà essere fatta mantenendo i requisiti di sicurezza già dichiarati. Si ricorda che l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità delle postazioni nella fase di avvio del contratto e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. L'Amministrazione inoltre può disporre l'accesso al luogo identificato di lavoro, anche se nel domicilio del dipendente, concordando con il medesimo i tempi e modalità di accesso.